

**ProLitteris**

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di letteratura e arte

SSA

Société Suisse des Auteurs, société coopérative

SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SUISSIMAGE

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune 4i 2025 – 2026***Indennità sulla memoria e sugli hard disk degli apparecchi digitali***

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 15.10.2024. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 05.11.2024.

Società di gestione esecutiva

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

1. Oggetto della tariffa

1.1 La tariffa concerne l'indennità prevista dall'art. 20, par. 3, della Legge federale svizzera sul diritto d'autore, risp. art. 23, par. 3, della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein, relativamente alla copia privata di opere e prestazioni, protette dal diritto d'autore o dai diritti di protezione affini, su microchip, hard disk e supporti di dati digitali simili (qui di seguito denominata "copia privata" su "supporti vergini"). Rientrano in questa tariffa i supporti vergini che:

- sono integrati in apparecchi che consentono principalmente la memorizzazione e la diffusione di opere e prestazioni protette di natura sonora, segnatamente walkman mp3, jukebox mp3 (nonché apparecchi che utilizzano un procedimento di compressione simile), iPod o registratore audio con hard disk;
- sono integrati in apparecchi che consentono principalmente la memorizzazione e la diffusione di opere e prestazioni protette di natura audiovisiva, segnatamente ricevitori satellitari con hard disk integrato, set-top-box con hard disk integrato, televisori con hard disk integrato, registratore DVD con hard disk integrato, Digital Video Recorder (DVR) e Personal Video Recorder (PVR) con hard disk integrato o server multimedia;
- sono integrati negli smartphone; si intendono come tali i telefoni cellulari che consentono la memorizzazione di contenuti audio, audiovisivi o visivi tramite una connessione con un PC o un altro apparecchio, o direttamente da Internet, come anche la diffusione di tali contenuti;
- sono integrati nei tablet; si intendono come tali gli apparecchi con un touchscreen la cui diagonale misura almeno 7 pollici;
- sono integrati nei personal computer portatili, che di solito hanno una tastiera incorporata con tasti fisici, ma non è escluso che possano essere utilizzati anche come tablet nel senso di cui sopra;

o che vengono venduti al consumatore insieme a tali apparecchi.

Questa tariffa include anche gli hard disk esterni, compresi gli hard disk SSD, destinati al collegamento con i personal computer.

1.2 La presente tariffa concerne pure i supporti di dati registrati, nella misura in cui gli stessi sono commercializzati in vista di un utilizzo come supporti di dati per la realizzazione di copie private.

1.3 Non rientrano in questa tariffa le utilizzazioni di opere ai sensi dell'art. 19, par. 1 lett. b e c della Legge federale svizzera sul diritto d'autore e dell'art. 22 par. 1 lett. b, c e d della Legge sul diritto d'autore del Liechtenstein.

1.4 La presente tariffa non disciplina la copia privata su altri supporti vergini quali audio o videocassette vergini, minidisc, DAT, CD-R/RW Audio, CD-R data e DVD registrabili (TC 4), nonché su memorie per la registrazione locale o in rete di emissioni e programmi d'emissione (TC 12).

1.5 La presente tariffa non è applicabile alle memorie installate in modo permanente in un computer desktop.

Questa tariffa non è inoltre applicabile alle chiavette USB.

2. Produttori e importatori

- 2.1 La tariffa concerne produttori e importatori di supporti vergini.
- 2.2 Per produttori si intendono quelle persone che producono in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti vergini e li mettono in commercio o li offrono direttamente ai consumatori, sotto la loro forma giuridica abituale.
- 2.3 Sono considerati importatori le persone che importano dall'estero in Svizzera o nel Liechtenstein dei supporti vergini, sia per utilizzarli personalmente, sia per metterli in commercio, sia per offrirli direttamente ai consumatori. Le persone private che, al passaggio della frontiera, hanno con sé dei singoli supporti vergini per un uso proprio non sono considerati degli importatori ai sensi della presente tariffa per ragioni legate alla proporzionalità.
- 2.4 Sono inoltre considerati importatori i fornitori stranieri che offrono per corrispondenza dei supporti vergini ai consumatori in Svizzera o nel Liechtenstein, che vengono percepiti dai consumatori come dei fornitori svizzeri o del Principato del Liechtenstein.

3. Società di gestione, esonero

- 3.1 La SUIA è la società di gestione esecutiva di questa tariffa e rappresentante delle seguenti società di gestione:
- PROLITTERIS
 - SOCIETE SUISSE DES AUTEURS
 - SUISSIMAGE
 - SWISSPERFORM
- 3.2 I produttori e gli importatori vengono esonerati, con il pagamento dell'indennità in base a questa tariffa, da pretese relative al diritto d'autore e ai diritti di protezione affini per supporti vergini, consegnati a consumatori o commercianti al dettaglio in Svizzera o nel Liechtenstein.

4. Indennità

L'indennità viene calcolata per supporto vergine e dipende dalla capacità di memoria. Ammonta a:

- 4.1 per i supporti vergini negli apparecchi che consentono principalmente la memorizzazione e la diffusione di opere e prestazioni protette di natura sonora

<u>Capacità di memoria</u>	<u>Diritti d'autore</u>	<u>Diritti di protezione affini</u>	<u>Totale</u>
- fino a 4 GB compresi	CHF 1.83	CHF 0.57	CHF 2.40
- fino a 8 GB compresi	CHF 3.21	CHF 0.99	CHF 4.20
- fino a 16 GB compresi	CHF 3.59	CHF 1.11	CHF 4.70
- fino a 32 GB compresi	CHF 5.96	CHF 1.84	CHF 7.80
- superiore a 32 GB	CHF 9.47	CHF 2.93	CHF 12.40

4.2 per tutti gli altri supporti vergini che rientrano nella presente tariffa

<u>Capacità di memoria</u>	<u>Diritti d'autore</u>	<u>Diritti di protezione affini</u>	<u>Totale</u>
- oltre 16 GB fino a 32 GB compresi	CHF 1.53	CHF 0.47	CHF 2.00
- fino a 64 GB compresi	CHF 2.12	CHF 0.64	CHF 2.76
- fino a 128 GB compresi	CHF 2.81	CHF 0.85	CHF 3.66
- fino a 256 GB compresi	CHF 3.50	CHF 1.06	CHF 4.56
- fino a 512 GB compresi	CHF 4.09	CHF 1.23	CHF 5.32
- fino a 1 TB compresi	CHF 4.74	CHF 1.44	CHF 6.18
- fino a 2 TB compresi	CHF 5.48	CHF 1.65	CHF 7.13
- superiore a 2 TB	CHF 6.06	CHF 1.83	CHF 7.89

Non è prevista alcuna indennità per gli apparecchi con una capacità di memoria massima di 16 GB.

Per gli hard disk esterni, compresi gli hard disk SSD, destinati al collegamento con i personal computer, l'indennità massima è di CHF 3.80.

- 4.3 A decorrere dal passaggio in giudicato dell'approvazione della presente tariffa, l'indennità viene raddoppiata per i supporti vergini che non sono stati notificati alla SUIA conformemente alle disposizioni della presente tariffa, nonostante un richiamo scritto.
- 4.4 I membri di associazioni autorevoli di produttori o importatori che sostengono le società di gestione nella loro attività, beneficiano di un ribasso del 5 % se rispettano tutte le condizioni tariffarie.
- 4.5 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal produttore o cliente al tasso d'imposta in vigore.

5. Inizio dell'obbligo di versamento dell'indennità

Se le disposizioni o le condizioni contrattuali con la SUIA non prevedono diversamente, l'obbligo di versamento delle indennità ha inizio:

- 5.1 per l'importatore: al momento dell'importazione in Svizzera.
- 5.2 per il produttore: al momento della consegna proveniente dalla sua fabbrica o dai suoi magazzini.

6. Rimborso

Le indennità pagate vengono rimborsate al produttore o all'importatore:

- 6.1 per supporti vergini, di cui si può provare che siano stati esportati dalla Svizzera.
- 6.2 Il rimborso viene calcolato sulle indennità dovute.

7. Conteggio

- 7.1 Produttori e importatori forniscono alla SUIISA tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle indennità, in particolare per ciascuna categoria di supporti vergini soggetti a indennità:
- il numero dei supporti vergini prodotti o importati e la loro capacità di memoria
 - il numero dei supporti vergini esportati e la loro capacità di memoria (con accluse le copie dei relativi documenti doganali).
- 7.2 Queste indicazioni e questi giustificativi vanno inoltrati, salvo accordo contrario, in maniera separata in base alla categoria di apparecchi, mensilmente entro 20 giorni a partire dalla fine di ogni mese.
- 7.3 Produttori e importatori consentono alla SUIISA, su richiesta, la verifica – per scopi di controllo delle indicazioni – dei libri contabili e dei magazzini. La SUIISA può richiedere la relativa conferma dell'organo di controllo del produttore o importatore. La verifica può essere effettuata da un terzo indipendente, i cui costi sono a carico del produttore o importatore, qualora dalla verifica risultino indicazioni incomplete o inesatte, in caso contrario di colui che ne ha fatto richiesta.
- 7.4 Qualora le indicazioni non vengano inoltrate neanche dopo sollecito per iscritto entro il termine stabilito, la SUIISA può effettuare o far effettuare gli opportuni accertamenti a spese del produttore o dell'importatore; essa può inoltre stimare le indicazioni e, basandosi su questa stima, allestire una fattura. Le fatture emesse sulla base di una stima sono considerate come accettate dai produttori o dagli importatori se le indicazioni complete e veritiere non vengono fornite dagli stessi entro i 30 giorni seguenti la data della fattura stimata.

8. Pagamenti

- 8.1 Tutte le fatture della SUIISA vanno pagate entro 30 giorni.
- 8.2 Se i clienti non dovessero far fronte, o dovessero far fronte solo parzialmente, ai loro impegni la SUIISA può richiedere il pagamento di acconti mensili o con altra scadenza, nonché garanzie.

9. Periodo di validità

- 9.1 La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è applicabile a tutti i supporti vergini venduti a partire da questa data ai commercianti al dettaglio oppure direttamente ai consumatori dagli importatori o dai produttori. Essa è valida fino al 31 dicembre 2026.
- 9.2 In caso di mutamento sostanziale delle circostanze, la tariffa può essere riveduta prima della scadenza.

- 9.3 Il periodo di validità si prolunga automaticamente di un anno fino al 31 dicembre 2027, a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto almeno un anno prima della sua scadenza. La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.
- 9.4. Se dopo la scadenza della presente tariffa non è in vigore alcuna tariffa successiva, nonostante sia stata presentata una domanda di approvazione, il periodo di validità della presente tariffa sarà esteso provvisoriamente fino a quando la Commissione arbitrale non avrà emesso una decisione motivata sulla tariffa successiva. Se la tariffa successiva entra in vigore con effetto retroattivo, essa sostituisce la presente tariffa per la durata dell'effetto retroattivo.